




The slide features a light blue background with a network of grey dots and lines. At the top left, the logos for 'ececamerere' and 'ecocerved' are displayed. The main title 'LA GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RAEE' is centered in a bold, blue font. The date '16 giugno 2026' is located in the bottom right corner.

ececamerere ecocerved

LA GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RAEE

16 giugno 2026

1



The slide has a white background with a blue header bar. The title 'Contenuti della sessione' is in blue. A blue icon of a square with four arrows pointing outwards is in the top right. A list of six items is in the center. The 'ececamerere' logo is in the bottom right.

Contenuti della sessione

1. Cenni alla normativa di riferimento e al sistema RAEE
2. Campo di applicazione del D.lgs n.49 del 14 marzo 2014
3. Definizioni
4. Check attività
5. Focus su obblighi ed adempimenti
6. Alcune sanzioni


ececamerere

2

1. Cenni alla normativa di riferimento

3

Normativa di riferimento



RAEE
Dlgs 49/2014



PILE E BATTERIE
D.lgs. n. 29/2026, che ha
adeguato l'ordinamento
nazionale al nuovo
Regolamento UE
2023/1542.

ecocamere

4

Normativa di riferimento



INTERNAZIONALE

Convenzione di Basilea 1989 → regola il movimento transfrontaliero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, inclusi molti RAEE, per evitare esportazioni illegali verso paesi in via di sviluppo.

Convenzione di Stoccolma 2001 → Limita l'uso e la presenza di sostanze chimiche persistenti che possono essere presenti anche nei rifiuti elettronici.

EUROPEA

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH → disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche utilizzate nei prodotti, comprese le AEE.

Direttiva 2011/65/UE (RoHS) → limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), come piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.

Direttiva 2012/19/UE sui RAEE → Gestione e riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, EPR

La Direttiva 2018/851/UE → modifica della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (Waste Framework Directive), EPR

Direttiva (UE) 2024/884 → Modifica della normativa RAEE, in particolare sulla responsabilità dei produttori e sui pannelli fotovoltaici.

ececamere

5

Normativa di riferimento



NAZIONALE

Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 41 → Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR - Modifiche al 49/2014

Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 → Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs 49/2014 su RAEE Storici PF

Decreto Legge 116/2025 convertito in Legge 147/2025 → Semplificazioni significative per distributori e installatori dall'8/10/2025

Decreto Legislativo 14 novembre 2024 n. 166 → conversione del "Decreto Infrazioni" 131/2024

Decreto Ministeriale 15 Aprile 2024 n.144 → Iscrizione al RENAP

Decreto 24 febbraio 2023 n. 14 → Istituzione del RENTRI, registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Legge 29 dicembre 2021 n°233 → disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 118 → Attuazione delle direttive UE sull' economia circolare e gestione dei rifiuti.

Decreto Ministeriale 4 agosto 2022 → aggiornamento delle regole operative del sistema RAEE e dei centri di raccolta.

Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 → disposizioni su gestione e funzionamento del sistema RAEE e del CDCRAEE

Decreto 9 marzo 2017 n. 68 → regolamento sulla gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici.

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 → definizione delle modalità operative per la gestione dei RAEE fotovoltaici incentivati.

Decreto 10 giugno 2016 n. 140 → regolamento sul funzionamento del Comitato di vigilanza RAEE e pile.

Decreto Ministeriale 31 maggio 2016 n. 121 →, regola la modalità semplificata 1c0 **ABROGATO**

Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 → Recepisce la direttiva 2012/19/UE (entrata in vigore il 13 agosto 2012) sui rifiuti di AEE

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 → attuazione della normativa UE sulla compatibilità elettromagnetica delle AEE

Decreto Ministeriale 8 marzo 2010 n. 65 → modalità semplificate 1c1. **ABROGATO**

Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 → disciplina i centri di raccolta comunali per rifiuti urbani, compresi i RAEE domestici.


Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n. 185 → Istituisce gli organi gestionali del sistema e Registro AEE

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 → Normativa generale sulla tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti.

ececamere

6

Il Sistema RAEE



Il Sistema RAEE coinvolge diversi attori con responsabilità e compiti specifici molto differenti. I diversi soggetti della filiera hanno ruoli e responsabilità definite dalla norma primaria e spesso oggetto di specifici «Accordi di Programma» o Regole Operative definite nell'ambito del CDC RAEE.

- ✓ Produttori di AEE
- ✓ Sistemi Collettivi
- ✓ Venditori e distributori di AEE
- ✓ Centri di assistenza tecnica e Installatori di AEE
- ✓ Grandi utilizzatori
- ✓ Comuni e aziende municipali della raccolta
- ✓ Cittadini
- ✓ Impianti di trattamento RAEE

Immagine: CdCRAEE



ecocamere

7

Il sistema RAEE



Il Registro delle AEE

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:

- a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE
- a consentire la definizione delle quote di mercato dei produttori

I produttori di AEE possono immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione per via telematica al Registro delle AEE presso la Camera di commercio di competenza.

I produttori di AEE, sono tenuti a conseguire gli obiettivi minimi di recupero indicati dal legislatore (D.Lgs. 49/2014 All V) e a versare il contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto.

ecocamere

8

Il Sistema RAEE

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE



Il CdC RAEE è un consorzio di natura privata ed è partecipato da 14 Sistemi Collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) **provenienti dai nuclei domestici**, che hanno l'obbligo per legge di aderirvi, e da 1 Sistema Collettivo dei produttori di AEE professionali.

ALCUNI COMPITI:

- garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE e conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero;
- stipulare **accordi** con ANCI, con le aziende della raccolta e con le associazioni nazionali di categoria dei produttori, della distribuzione e delle imprese del trattamento
- raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento, trasmettere annualmente le informazioni all'ISPRA



Immagine: CdCRAEE

Art. 34 D.Lgs 49/2014

Informazioni al Centro di coordinamento

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:

- a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
- b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.



Artt. 33 & 34 D.Lgs 49/2014

ececamere

9

Differenza nel flusso tra RAEE domestici e professionali

RAEE DOMESTICI/DUAL USE

utente → distributore/installatore → centro raccolta e/o sistema collettivo → impianto

RAEE PROFESSIONALI

impresa utilizzatrice → produttore AEE → impianto autorizzato

con specifici accordi → cdr comunali

Nei professionali il produttore organizza direttamente il sistema.



ececamere

10

2. Campo di Applicazione del D.Lgs 49/2014

11

Campo di Applicazione



Art. 2 D.Lgs 49/2014

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;

b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018

12

Campo di Applicazione



AEE

apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, **da correnti elettriche o da campi elettromagnetici**; apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.



Art. 4 comma 1, lettera a) del D.lgs 49/2014



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO"- a cura del MATTM e del Comitato di vigilanza e controllo

ececamere

13

Campo di Applicazione



Rientrano nel campo di applicazione le seguenti AEE:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade (escluse quelle a incandescenza)
4. Apparecchiature di grande dimensioni con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm
5. Apparecchiature di piccola dimensione con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm



Art. 2 del D.Lgs 49/2014 - All III del D.lgs 49/2014 open scope dal 15 agosto 2018

ececamere

14

Campo di Applicazione



Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nel campo di applicazione

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

- 1.1 Frigoriferi
- 1.2 congelatori
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
- 1.5 radiatori a olio
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

- 2.1 Schermi
- 2.2 televisori
- 2.3 cornici digitali LCD
- 2.4 monitor,
- 2.5 laptop, notebook.

3. Lampade

- 3.1 Tubi fluorescenti
- 3.2 lampade fluorescenti compatte
- 3.3 lampade fluorescenti
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
- 3.5 LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

- 4.1 Lavatrici
- 4.2 asciugatrici
- 4.3 lavastoviglie

- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
- 4.5 lampadari
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
- apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
- 4.7 mainframe
- 4.6 grandi stampanti
- 4.9 grandi copiatrici
- 4.10 grandi macchine a gettoni
- 4.11 grandi dispositivi medici
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
- 4.14 pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

- 5.1 Aspirapolvere
- 5.2 scope meccaniche
- 5.3 macchine per cucire
- 5.4 lampadari
- 5.5 forni a microonde
- 5.6 ventilatori elettrici
- 5.7 ferri da stiro
- 5.8 tostapane
- 5.9 coltelli elettrici
- 5.10 bollitori elettrici
- 5.11 sveglie e orologi
- 5.12 rasoi elettrici

5.13 bilance

- 5.14 apparecchi taglia capelli e apparecchi per la cura del corpo
- 5.15 calcolatrici
- 5.16 apparecchi radio
- 5.17 videocamere, videoregistratori
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
- 5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,
- 5.22. piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

- 6.1 Telefoni cellulari
- 6.2 navigatori satellitari (GPS),
- 6.3 calcolatrici tascabili
- 6.4 router
- 6.5 PC
- 6.6 stampanti
- 6.7 telefoni

 All IV del D.Lgs 49/2014



15

Campo di Applicazione



Non rientrano nel campo di applicazione le seguenti AEE:

1. Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari
2. Apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura
3. Lampade a incandescenza
4. Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio
5. Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni
6. Le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni
7. I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati
8. Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale
9. Le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese
10. I dispositivi medici (dispositivo o accessorio) ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

 Art. 3 D.Lgs 49/2014

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO"- a cura del MATTM e del Comitato di vigilanza e controllo



16

Campo di Applicazione



Categorie di AEE: alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo



<p>2. le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 49/14, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura</p>	<p>i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l'inserimento nelle vetture; le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili.</p>	<p>i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto; le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo.</p>
<p>5. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti "su misura", sono installati in modo permanente in un dato luogo, sono "grandi" in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc).</p>		<p>le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori</p>



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO" - a cura del MATTM e del Comitato di vigilanza e controllo

ececamere

17

Campo di Applicazione



Categorie di AEE: alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo



<p>6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ossia le installazioni che hanno queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite "su misura" solo per quella installazione.</p>	<p>l'assemblaggio di un gran numero di unità di condizionamento dell'aria sul tetto dell'edificio non rende l'installazione una "grande installazione fissa" (esclusa), se ogni unità può essere inserita in un container di 1 TEU (610 cm) e non richiede per il suo trasporto un veicolo di oltre 44 tonnellate</p>	<p>l'ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es. nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di stoccaggio automatico, un'installazione di generazione elettrica, un'infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, un'installazione di impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali, se l'intera installazione non può essere smontata in un numero finito di unità di condizionamento d'aria.</p>
<p>7. i mezzi di trasporto di persone o di merci, ad eccezione dei veicoli elettrici a due ruote non omologati (per l'omologazione occorre fare riferimento al Regolamento UE 168/2013)</p>	<p>gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche</p>	<p>i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili</p>



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO" - a cura del MATTM e del Comitato di vigilanza e controllo

ececamere

18

Campo di Applicazione



Non rientrano nel campo di applicazione:

I componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dal campo di applicazione della normativa a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente (FAQ 2012/19/EU).



ececamere

19

Campo di Applicazione



Componentistica: alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • le prolunghe e avvolgicavo, nonché gli adattatori, rientrano nel campo di applicazione perché la coordinazione del complesso degli elementi che li compongono è atta allo scopo di trasferimento di corrente; sono quindi apparecchiature che, inoltre, dipendono per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica e che hanno una funzione indipendente che viene meno con la separazione delle parti costituenti (cavi, spine, spinotti, tamburi) o delle loro parti più piccole; • gli inverter fotovoltaici | <ul style="list-style-type: none"> • il cavo elettrico privo di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, perché richiede altri elementi (i connettori) per svolgere la sua funzione primaria di trasferimento di corrente, infatti la coordinazione del complesso degli elementi che lo compongono non è sufficiente allo scopo di trasferimento di corrente; • il fusibile, perché dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica trasmessa dall'apparecchiatura nella quale è assemblato ma svolge la sua funzione primaria solo in quanto parte di essa; • gli attuatori, perché sono componenti di un'apparecchiatura, come ad es. quella per l'automatismo per i cancelli, ma esclusi in quanto idonei a svolgere la loro funzione primaria solo se assemblati ad altre componenti per consentire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa; • gli inverter che, pur essendo un'AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un'altra AEE per il corretto funzionamento di quest'ultima. Sono escluse ad esempio le schede inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor |
|---|--|



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO" - a cura del MATTM e del Comitato di vigilanza e controllo

ececamere

20


Campo di Applicazione

La normativa si applica ai Rifiuti da AEE

RAEE

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il detentore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti, **inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto** quando si assume la decisione di disfarsene.



 Art. 4 comma 1, lettera e) del D.lgs 49/2014

ecocamere

21

Campo di Applicazione



AEE
campo di
applicazione

Gestione semplificata
D. 49Lgs n. del 14 Marzo 2014
Normativa RAEE




**RIFIUTI
SPECIALI**

Rifiuti da Manutenzione
D.Lgs n.152 del 3 Aprile 2006

Rifiuti P o NP derivanti dalla propria attività di installazione, manutenzione, assistenza tecnica per esempio: 16.02.15*; 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso); 16.02.09* (trasformatori o condensatori contenenti PCB)

ecocamere

22

Campo di Applicazione



Art. 11 D.Lgs 49/2014

Ritiro di AEE secondo i sistemi ' uno contro uno ' e ' uno contro zero '

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. **Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.**

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei **RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici** a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ececamere

23

3. Definizioni

24

Definizioni



RAEE DOMESTICI

i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici

RAEE PROFESSIONALI

i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l)

RAEE EQUIVALENTI

i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita

RAEE STORICI

i RAEE derivanti da:

- 1) AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
- 2) AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore

ecocamere

25

Definizioni



RAEE DOMESTICO



RAEE EQUIVALENTI



AEE DOMESTICO



AEE/RAEE PROFESSIONALE



ecocamere

26

Definizioni



**RAEE
DUAL USE/
DOMESTICO**



←
→
**RAEE
EQUIVALENTI**

**AEE
DUAL USE/
DOMESTICO**



**AEE/RAEE
PROFESSIONALE**



ecocamere

27

Definizioni



**RAEE
DUAL USE/
DOMESTICO**



**AEE/RAEE
PROFESSIONALE**



ecocamere

28

Definizioni



Qual è la differenza fra RAEE domestici e RAEE professionali?

La differenza sta nella tipologia di AEE e non dalla provenienza.

Le AEE Domestiche sono quelle immesse sul mercato attraverso canali distributivi e commerciali specializzati sull'utenza domestica.

Le AEE Dual Use per esempio sono i pc, le stampanti e i telefoni, classici apparecchi di uso professionale ma assolutamente comuni anche in ambito domestico.

Le AEE Professionali sono quelle progettate per essere utilizzate solo da utenti professionali, con caratteristiche tecnico-funzionali tali da renderle diverse dalle apparecchiature domestiche.

In particolare le AEE professionali sono quelle per le quali nel contratto di vendita tra produttore e utilizzatore professionale c'è un chiaro riferimento alle responsabilità per i costi di raccolta e trattamento rifiuti, oltre che alla specifica che questi ultimi non vengano dismessi con i rifiuti urbani.

ececamere


29

Definizioni




RAEE FV DOMESTICI

rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

 Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 185/2007.


RAEE FV PROFESSIONALI

tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

 Art. 183, comma 1, lettera qq) rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici



Articolo	D.Lgs. 2/2026
Art. 4 Definizioni	I pannelli sono esclusi espressamente dalla definizione di RAEE storici.
Art. 23 RAEE domestici	Chiarite le responsabilità economiche per i moduli FV.
Art. 24 RAEE professionali	Coordinamento con il nuovo regime dei pannelli FV.
Art. 24-bis Fotovoltaico	il produttore sostiene il costo del fine vita dei pannelli immessi sul mercato dal 13/08/2012.
Art. 28 Marcatura	Aggiornate le norme tecniche di marcatura e identificazione CEI/CENELEC
Art. 40 Transitorie	Adeguamento alle nuove regole sui FV.

 Per la gestione dei RAEE FV che beneficiano dei meccanismi incentivanti, si invita inoltre a seguire le **Istruzioni operative RAEE del Gestore servizi energetici (Gse)**

ececamere

30

Definizioni



RACCOLTA

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Nella definizione di raccolta è compreso anche il **deposito preliminare alla raccolta dei RAEE** effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 [n.d.r. ritiro 1 c 1 e ritiro 1 c 0]

LdR

Luogo di raggruppamento o deposito preliminare alla raccolta dei **RAEE domestici** organizzato dai distributori, ai sensi dell'Art. 11.

1 contro 1 & 1 contro 0



CENTRO DI RACCOLTA RAEE

centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del d.Lgs 152/2006, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, **mediante raggruppamento differenziato**, anche le diverse tipologie di RAEE



Art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs 152/2006 e Art. 4 comma 1, lettera pp); mm) del D.lgs 49/2014

ececamere

31

Definizioni



Raggruppamenti RAEE Domestici

<p>APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA CON FLUIDI</p> <p>frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici, ecc.</p> <p>R1</p>	<p>ALTRI GRANDI BIANCHI</p> <p>lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.</p> <p>R2</p>	<p>TV E MONITOR</p> <p>televisori e schermi piatti, televisori e schermi a tubo catodico, tablet, cornici digitali, ecc.</p> <p>R3</p>	<p>IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, PED E ALTRO</p> <p>piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.</p> <p>R4</p>	<p>SORGENTI LUMINOSE</p> <p>lampade a scarica, lampade fluorescenti, tubi al neon, lampadine a led, ecc.</p> <p>R5</p>
---	--	--	---	--

R1 pompe di calore, radiatori ad olio, asciugatrici

R4 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, ecc che in precedenza appartenevano a R2

R4-A pannelli fotovoltaici

Categorie RAEE Professionali

<p>CATEGORIA 1</p> <p>Apparecchiature per lo scambio di temperatura</p>	<p>CATEGORIA 2</p> <p>Schermi e monitor</p>	<p>CATEGORIA 4</p> <p>Apparecchiature di grandi dimensioni</p>	<p>CATEGORIA 5</p> <p>Apparecchiature di piccole dimensioni</p>	<p>CATEGORIA 6</p> <p>Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni</p>
--	--	---	--	--



RIFIUTI PERICOLOSI

Quelli che contengono gas refrigeranti e CFC devono essere trattati in impianti specializzati con certificazione WEEELABEX.

TV a tubo catodico contengono piombo e sostanze tossiche che richiedono trattamento specializzato. Alcune lampade contengono mercurio e polveri fluorescenti. Non vanno mai smaltite con i rifiuti ordinari.

All I del Regolamento 25 Settembre 185/2007 Decreto 20 febbraio 2023 n.40

Immagine: CdCRAEE

ececamere

32

Definizioni



La differenza Domestico/Professionale sta nella **tipologia** di AEE e non dalla provenienza, per es. **Monitor**

Monitor di tipo DOMESTICO

Es. Monitor PC

Categoria di AEE: 2.4 monitor

Raggruppamento (per LdR): R3

CER: 20.01.35



E' di tipo domestico indipendentemente che il suo RAEE venga ritirato da un'abitazione o un ufficio

Monitor di tipo PROFESSIONALE

Es. Monitor medicali

Categoria di AEE: 2.4 monitor

Categoria (per LdR): 2

CER: 16.02.13*



ececamere

33


Definizioni



Produttore di AEE

persona fisica o giuridica che è stabilita nel **territorio nazionale**

1. fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; (*Produttore=Fabbricante*)
2. rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; (*Produttore=Rivenditore*)
3. immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; (*Produttore=Importatore*)
4. persona fisica o giuridica che è stabilita in un **altro Stato membro** dell'Unione europea o in un **paese terzo** e vende sul mercato nazionale AEE, **anche mediante tecniche di comunicazione a distanza** direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

 Art. 4 comma 1, lettera g) del D.lgs 49/2014

ececamere

34

Definizioni



Distributore, venditore al dettaglio di AEE

Distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)

Distributore al dettaglio: una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale



Art. 4 comma 1, lettera h); i) del D.Lgs 49/2014

ececamere

35

Definizioni



Installatore, C.A.T. di AEE

Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica sono i soggetti che a titolo professionale (prestazione di servizio), rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero mantengono e riparano AEE presso il cliente finale.

Il D.Lgs. 49/2014 non fornisce una definizione autonoma e generale di “installatore di AEE” né di “Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.)” come qualifiche soggettive.

Troviamo all'Art. 11 comma 9 che **le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.**

ececamere

36

4. Check attività

37

Check attività



Metto a disposizione del cliente finale una nuova AEE



**DISTRIBUTORE
DI AEE**



Importo AEE da paesi UE ed extra-UE nell'ambito della mia attività professionale e ne opero la successiva commercializzazione, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza



**PRODUTTORE
DI AEE**

ececamere

38

Check attività



La mia attività consiste nella manutenzione o installazione o assistenza tecnica di AEE



**INSTALLATORE
DI AEE**



! Nella mia attività di manutenzione o installazione di AEE metto a disposizione del cliente finale una **nuova AEE**



**DISTRIBUTORE
DI AEE**



! Importo AEE da paesi UE ed extra-UE nell'ambito della mia attività professionale e ne opero la successiva commercializzazione



**PRODUTTORE
DI AEE**

ececamere

39

Check attività



Sono **incaricato da un distributore** al ritiro del RAEE ai sensi dei commi 1 e 2 art. 11 del D.Lgs 49/2014



**TRASPORTATORE
RAEE 1c1 & 1c0**

ececamere

40

Check attività



Dalla mia attività di installazione, manutenzione, assistenza tecnica produco rifiuti pericolosi o non pericolosi, per esempio: 16.02.15*; 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso); 16.02.09* (trasformatori o condensatori contenenti PCB)



RIFIUTI SPECIALI

pericolosi o non pericolosi
derivanti dalla propria
attività di installazione,
manutenzione, assistenza
tecnica

Rifiuti da Manutenzione
D.Lgs n.152 del 3 Aprile 2006

ececamere

41

5. Focus su obblighi e adempimenti

42

Focus su obblighi e adempimenti



Raccolta differenziata RAEE domestici

Art. 12 comma 1 lett a) D.Lgs 49/2014

i **Comuni** assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Raccolta differenziata RAEE professionali

Art. 13 comma D.Lgs 49/2014

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del presente decreto, i **produttori**, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine **possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.**

ececamere

43

Focus su obblighi e adempimenti



IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Gli impianti di trattamento sono aziende autorizzate a svolgere attività di riciclo e recupero dei RAEE.

Come definito dal D. Lgs. 49/2014, hanno l'obbligo di iscriversi all'apposito registro predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE e di comunicare annualmente, **entro il 30 aprile**, le quantità di RAEE gestite. Il mancato rispetto di questi obblighi determina una sanzione economica che varia da 2.000 a 20.000 euro.

L'iscrizione al registro del Centro di Coordinamento RAEE è gratuita ed è richiesta anche agli impianti che svolgono la sola attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti elettronici (operazione R13).

L'iscrizione è inoltre indipendente dall'origine dei RAEE (domestica o professionale).

Gli impianti che vogliono trattare i rifiuti elettronici domestici per tramite dei Sistemi Collettivi devono accreditarsi presso il Centro di Coordinamento RAEE dimostrando di possedere i requisiti previsti dall'accordo di programma sull'adeguato trattamento dei RAEE.

ececamere

44

Focus su obblighi e adempimenti



Produttore di AEE

- Responsabilità Estesa del Produttore: gestione del rifiuto; responsabilità finanziaria
- Iscrizione al Registro Nazionale AEE sul portale RENAP
- Iscrizione al Centro di Coordinamento dei RAEE (CdC RAEE)
- Comunicazione annuale al Ministero dell'Ambiente dell'ammontare del contributo per coprire i costi di raccolta, trattamento e recupero, smaltimento
- Conseguimento degli obiettivi minimi di Recupero e Riciclaggio
- Adempimento tramite Sistemi individuali e Sistemi Collettivi alla raccolta dei RAEE
- Informazione agli impianti di trattamento
- Informazione agli utilizzatori
- Obbligo di marcatura



D.Lgs 49/2014



Art. 180, comma 1bis D.Lgs 152/2006 e Direttiva ROHS

ecocamere

45

Focus su obblighi e adempimenti



Distributore

- Registrazione al portale del Centro di Coordinamento RAEE
- Organizzazione del luogo di raggruppamento presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi (LdR) e obbligo di comunicazione al CDCRAEE
- Ritiro dovuto e gratuito in modalità 1 contro 1 dei RAEE domestici/professionali di tipo equivalente.
- Se la superficie di vendita al dettaglio è maggiore di 400mq: obbligo di ritiro gratuito di un RAEE domestico di dimensioni inferiori a 25X25cm in modalità 1 contro 0
- Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
- Informazione agli utilizzatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione
- Compilazione del Documento di Trasporto dei RAEE ritirati
- Assicurare il trasporto dei RAEE ritirati verso il CdR Comunale o all'Impianto autorizzato

NOTA DEL CDC RAEE: Per iscrivere i depositi preliminari alla raccolta devono registrare il servizio D6 (l'iscrizione è gratuita). I punti di vendita che intendono avvalersi del ritiro gratuito dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, e possiedono le caratteristiche per ricevere il servizio, devono registrare il luogo di raccolta oltre che come servizio D6 anche come servizio D4 (luogo di raggruppamento).



Art. 11 commi da 1 a 8 D.Lgs 49/2014

ecocamere

46

Focus su obblighi e adempimenti



Installatore di AEE

Art. 11 comma 9 **le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.**

A queste disposizioni si devono poi associare ove previsti gli obblighi in materia di

- gestione gas fluorurati ad effetto serra – FGAS e delle sostanze lesive per l'ozono (es: CFC, HCFC, etc...)
- gestione dei rifiuti di imballaggio – CONAI
- gestione rifiuti costituiti da pile ed accumulatori
- gestione dei rifiuti contenenti Amianto

Nota del CDCRAEE: Gli installatori iscrivono il sito fisico dove raccolgono i RAEE domestici sul portale del CdC RAEE e usufruiscono del servizio di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi previa:

- sottoscrizione della Convenzione operativa;
- garanzia di una quantità annua minima pari a 1.200 kg di rifiuti appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di rifiuti appartenenti al raggruppamento 5;
- garanzia di una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023, come definito nel documento Condizioni di servizio.

ececamere

47

Focus su obblighi e adempimenti



Registrazione al portale

I distributori, gli installatori ed i C.A.T. per ottemperare all'obbligo previsto dal D.Lgs. 49/2014 art.11 e gestire i RAEE in modalità semplificata sono tenuti a registrarsi al Centro di Coordinamento RAEE e:

- ✓ iscrivere i depositi preliminari dove effettuano la raccolta dei RAEE,
- ✓ Comunicare i dati di inerenti i RAEE ritirati (Dichiarazione Annuale RAEE movimentati) entro 31/12/2026
- ✓ stipulare convenzioni con i centri di raccolta comunali dislocati nella propria area per il conferimento dei rifiuti elettronici raccolti;
- ✓ disporre del documento di trasporto precompilato nella sezione anagrafica;
- ✓ trovare luoghi di raggruppamento già iscritti

La registrazione non comporta alcun tipo di onere e si effettua all'indirizzo www.cdcaee.it.

Alcuni accordi/convenzioni:

[Accordi di programma CdR](#)
[Grandi utilizzatori - CdC RAEE | Centro di Coordinamento RAEE](#)

premi di efficienza		Raggruppamento		Soglia di buona operatività (Kg)	
ANNI 2026/2027					
Raggruppamento	€ / ton				
R1, R3	80	R1	1.800		
R2, R4	180	R2	3.000		
R5	400	R3	2.000		
		R4 standard	1.500		
		R4 contenente batterie al litio	300		
		R5	70 - 140 (altre forme - lineari)		

Immagine: CdCRAEE

ececamere

48

Focus su obblighi e adempimenti



Luogo di Raggruppamento (LdR)

Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#).

I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.



Art 11 comma 4 D.Lgs 49/2014

ececamere

49

Focus su obblighi e adempimenti



LdR – caratteristiche

- non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
- essere dotato di pavimentazione;
- essere dotato di un'area protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
- i RAEE pericolosi devono essere distinti da quelli non pericolosi;
- va assicurata l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose;
- vanno assicurate condizioni di sicurezza;
- non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature
- non devono essere creati danni ambientali



Art 11 comma 5 D.Lgs 49/2014

ececamere

50

Focus su obblighi e adempimenti



LdR – durata

Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato:



ogni 3 mesi



quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.



Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi.



Art 11 comma 4 D.Lgs 49/2014

ecocamere

51

Focus su obblighi e adempimenti



LdR – Dati annuali

I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.

Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.



Art 11 comma 4 D.Lgs 49/2014





ecocamere

52


Focus su obblighi e adempimenti



Il trasporto semplificato del RAEE

-  presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi
-  ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006
-  ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006
-  agli impianti autorizzati al trattamento adeguato

Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

 Art 11 comma 4 e comma 7 D.Lgs 49/2014



53


Focus su obblighi e adempimenti



Documento di trasporto dei RAEE

Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- ✓ il luogo di produzione
- ✓ la tipologia di materiale
- ✓ il luogo di destinazione

 Art 11 comma 8 D.Lgs 49/2014

DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE			
NUMERO _____	DEL _____	/ _____	/ _____
MITTENTE			

FIRMA _____			
DESTINATARIO			

FIRMA _____			
TRASPORTATORE			

FIRMA _____			
DESCRIZIONE RAEE TRASPORTATI			
TIPOLOGIA RAEE	DOMESTICI <input type="checkbox"/>	oppure	PROFESSIONALI <input type="checkbox"/>
	RAGGRUPPAMENTO ¹ <input type="checkbox"/>	oppure	CATEGORIA ² <input type="checkbox"/>
QUANTITÀ ³	IN PEZZI <input type="text"/> - IN KG <input type="text"/>		
CODICE EER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> -			
ANNOTAZIONI			



54

Focus su obblighi e adempimenti



I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo


non sono soggetti all'obbligo di

- ✓ tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- ✓ comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo (MUD)

non sono tenuti a iscriversi

- ✓ al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso (RENTRI)

**Trasporto semplificato con DDT
Stesse regole per Installatori/C.A.T.
Ritiro RAEE Estesio**

 Art 11 comma 8 D.Lgs 49/2014



55

Focus su obblighi e adempimenti



Alcune sanzioni

Art. 38 D.Lgs 49/2014

Comma 1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

1-bis.

((La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.))

1-ter.

((La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà))



56

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it